

CIRCOLARE TECNICA**Prot. DC2025MGR062****Milano, 15-10-2025**

A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati/accreditandi schema MS

Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

A tutti gli Ispettori/Esperti del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO: Circolare tecnica DC N° 39/2025 – Errata Corrige Circolare tecnica DC N° 31/2025 – Disposizioni in merito all'accreditamento ISO/IEC 17021-1 degli Organismi di Certificazione a fronte del Regolamento Delegato (UE) 2022/1012 della Commissione del 7 aprile 2022, che integra il Regolamento (CE) n.561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Premessa

Per migliorare la tutela e la qualità della vita degli autotrasportatori, il [Regolamento Delegato \(UE\) 2022/1012](#) ha integrato il Regolamento (CE) 561/2006 per tutto quello che riguarda la definizione di norme, che specificano il livello di servizio e di sicurezza delle aree di parcheggio sicure e protette e le procedure per la loro certificazione.

L'Art. 1 del [Regolamento Delegato \(UE\) 2022/1012](#) prevede che l'area di parcheggio sicura e protetta ai sensi dell'art.8bis, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 561/2006 per essere certificata deve rispettare le seguenti norme:

- tutte le norme sul livello minimo di servizio, di cui all'allegato I, Sezione A, del Regolamento;
- tutte le norme di uno dei livelli di sicurezza, di cui all'allegato I, Sezione B, del Regolamento.

I requisiti tecnici dello schema di certificazione si basano su quanto stabilito dall'Allegato I del [Regolamento Delegato \(UE\) 2022/1012](#) della Commissione del 7 aprile 2022, che stabilisce quindi i livelli minimi di sicurezza e di servizio e le caratteristiche minime per ogni livello raggiungibile: livello bronzo, argento, oro e platino.

La sicurezza viene valutata attraverso elementi e misure di sicurezza presenti sul perimetro, nell'area di parcheggio, all'entrata /all'uscita e nelle procedure di gestione generale e del personale.

I servizi si basano su elementi di comfort per i conducenti, inclusa l'attenzione alle esigenze delle donne al volante, divisi tra servizi obbligatori e opzionali.

Regole di Certificazione

L'Allegato II del [Regolamento Delegato \(UE\) 2022/1012](#), al § A.2, dispone che gli Organismi di Certificazione, che certificano le aree di parcheggio sicure e protette conformemente a quanto previsto nell'Allegato I, devono essere [accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1](#).

Allo stesso tempo, gli artt. 1 e 2 del [Regolamento Delegato \(UE\) 2022/1012](#) prevedono che tali Organismi rilascino una certificazione relativa all'area di parcheggio, che soddisfi i requisiti dell'Allegato I del Regolamento.

Considerando che tale tipologia di certificazione non è in linea con i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, che richiede agli organismi di certificazione di rilasciare una certificazione su un sistema di gestione conforme ad uno specifico standard sui sistemi di gestione, si è reso necessario definire un approccio pragmatico e armonizzato sia per gli Enti di Accreditamento sia per gli Organismi di Certificazione operanti in tale ambito.

La Resolution EA **TMB 2024 (18) 01**, approvata dal Technical Management Board (TMB) a giugno 2024, ha la finalità di risolvere tale incoerenza; in particolare ha definito quanto segue:

- L'organismo di certificazione deve includere nelle proprie attività di valutazione un'ispezione sull'area di parcheggio e un audit per garantire che l'area di parcheggio sia conforme ai requisiti specifici dell'Allegato I del Regolamento Delegato UE 2022/1012.
- L'ispezione deve soddisfare i requisiti applicabili della norma ISO/IEC 17020 mentre l'audit, per verificare l'attuazione delle procedure, deve soddisfare i requisiti della norma ISO/IEC 17021-1.
- L'organismo di certificazione, e qualsiasi parte della stessa entità giuridica e delle entità sotto il suo controllo organizzativo, non deve:
 - essere il progettista, l'operatore, il fornitore o il manutentore del servizio certificato;
 - offrire o fornire consulenza ai suoi clienti;
 - offrire o fornire consulenza sul sistema di gestione o audit interni ai propri clienti laddove lo schema di certificazione richieda la valutazione del sistema di gestione del cliente (il che non preclude la possibilità di scambio di informazioni tra l'organismo e i suoi clienti).
- Il certificato deve contenere la dichiarazione attestante che il sistema di gestione garantisce che l'area di parcheggio soddisfa tutte le norme sul livello minimo di servizio di cui alla sezione A dell'allegato I del Regolamento delegato UE 2022/1012, e di tutte le norme di uno dei livelli di sicurezza di cui alla sezione B dell'Allegato I del medesimo Regolamento Delegato.

Con riferimento ai requisiti di cui all'Allegato II, punto B.6 ("suggerisce le misure per porvi rimedio"), del Regolamento Delegato (UE) 2022/1012, gli Organismi di Certificazione devono gestire le non conformità in linea con i requisiti, di cui al punto 9.4.5.4 della ISO/IEC 17021-1 e ai punti 7.4.6, 7.4.7 e 7.4.8 della ISO/IEC 17065. Qualsiasi non conformità relativa ai requisiti fisici delle aree di parcheggio dovrà essere trattata come grave. Tali requisiti dovranno essere soddisfatti (ad esempio, l'attuazione della correzione e dell'azione correttiva deve essere rivista, accettata e verificata) ai fini del rilascio della certificazione.

Norma di accreditamento	UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015
Norme di certificazione	Regolamento Delegato (UE) 2022/1012 Regolamento (CE) n. 561/2006
Criteri di competenza del Gruppo di verifica	Per i criteri di competenza generale si rimanda alla norma UNI CEI ISO/IEC 17021-1:2015, Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione. Per i criteri di competenza specifica si rimanda al punto A dell'allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2022/1012. L'OdC può prevedere ulteriori criteri di competenza specifica in base alla tipologia e complessità delle organizzazioni e delle aree di parcheggio, che intendono certificare.
Tipologie di soggetti che possono richiedere la certificazione	L'organizzazione che richiede la certificazione del sistema di gestione dev'essere specificatamente costituita come un soggetto giuridico, contrattualmente identificabile nel certificato. Tale organizzazione dev'essere responsabile di stabilire, implementare, mantenere e migliorare in maniera continua il sistema di gestione dell'area di parcheggio. Tale soggetto può essere l'operatore dell'area di parcheggio.
Campo di applicazione del sistema di gestione certificato	Come indicato nella Resolution EA su richiamata, l'oggetto della certificazione è riferito esclusivamente al sistema di gestione dell'operatore di una specifica area di parcheggio.
Informazioni sul certificato	Non è possibile comprendere nel campo di applicazione del certificato solo l'identificazione dell'area di parcheggio, in quanto la norma si applica al sistema di gestione dell'operatore che garantisce che l'area di parcheggio soddisfa tutte le norme sul livello minimo di servizio, di cui alla sezione A dell'allegato I del Regolamento delegato UE 2022/1012, e di tutte le norme di uno dei livelli di sicurezza di cui alla sezione B dell'Allegato I del medesimo Regolamento Delegato. Il certificato dovrà riportare il riferimento al livello di sicurezza ottenuto, di cui all'Allegato I, Sezione B, del Regolamento.
Calcolo del tempo degli audit	Per il calcolo della durata minima di audit si rimanda all'Annex A del documento IAF MD 5:2023, tenendo conto, per il calcolo del numero effettivo di personale, unicamente del personale dell'organizzazione coinvolto nel sistema di gestione delle aree di parcheggio. Per i fattori di aumento e di riduzione si devono considerare quelli applicabili al QMS, descritti al §8 dello IAF MD 5:2023.

Validità del certificato e programma triennale di certificazione	<p>La durata del certificato sarà di tre anni, come previsto al punto C dell'allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2022/1012.</p> <p>Come previsto al punto B.4 dell'Allegato II del Regolamento Delegato, l'OdC dovrà eseguire un audit di certificazione, almeno un audit senza preavviso e un audit di rinnovo nel triennio di certificazione, comprensivi di ispezione presso l'area di parcheggio per garantire che sia conforme ai requisiti specifici dell'Allegato I del Regolamento Delegato UE 2022/1012, in base a quanto previsto dalla Resolution EA.</p> <p>Oltre quanto su riportato, l'OdC dovrà applicare tutte le disposizioni, di cui ai punti B e C dell'allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2022/1012.</p>
Documenti IAF	Trovano applicazione tutti i documenti IAF, oltre a quelli già citati nei paragrafi precedenti, relativi ai sistemi di gestione, ad eccezione del documento IAF MD 1, in quanto la certificazione si riferisce al sistema di gestione dell'operatore di una specifica area di parcheggio.

Banca dati ACCREDIA delle certificazioni rilasciate e comunicazioni alla Commissione

Come noto, gli OdC sono tenuti a trasmettere ad ACCREDIA-DC i dati relativi ai soggetti in possesso di certificazioni da essi rilasciate, secondo le procedure definite da ACCREDIA-DC e i relativi Regolamenti (RG-01 §1.10.7).

Le certificazioni devono essere tracciate in Banca Dati con espresso riferimento al Regolamento Delegato (UE) 2022/1012 ed al Regolamento (CE) n. 561/2006.

Come previsto al punto C.1 dell'Allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2022/1012, l'OdC dovrà inviare una copia dei certificati emessi alla Commissione, affinché l'elenco delle aree di parcheggio sicure e protette sul relativo sito web ufficiale possa essere costantemente aggiornato.

L'OdC dovrà informare, altresì, la Commissione sulle revocate o sulle modifiche ai livelli di sicurezza dei certificati emessi.

Regole di accreditamento

Come prescritto dalla Resolution EA TMB 2024 (18) 01, l'Ente di Accreditamento deve assicurare che lo scopo di accreditamento degli Organismi di certificazione includa il riferimento ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, del Regolamento Delegato (UE) 2022/1012 e del Regolamento (CE) n. 561/2006.

Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti dall'Organismo di Certificazione che presenta la domanda di accreditamento o estensione.

Rimangono invariati i prerequisiti previsti dai Regolamenti RG-01 e RG-01-01 per la concessione dell'accreditamento ed estensione; per quanto riguarda la riemissione degli eventuali certificati precedentemente rilasciati entro un anno dalla concessione dell'estensione/accreditamento, si richiede di effettuare un riesame delle pratiche in essere che sarà oggetto di valutazione del GVI ACCREDIA in occasione dell'esame documentale di estensione/accreditamento.

Nel caso in cui l'OdC possegga già accreditamenti rilasciati da altri enti, dovrà essere condotta una valutazione caso per caso, in base agli accordi EA / IAF MLA applicabili.

A	OdC già accreditato per lo schema ISO/IEC 17021-1:2015	<ul style="list-style-type: none"> • Esame documentale di 1 g/u; • 1 (una) Verifica in accompagnamento della durata di 1 g/u. A ciascuna verifica in accompagnamento si applica 1 g/u di rapportazione
B	OdC non ancora accreditato ISO/IEC 17021-1:2015 ma accreditato per altri schemi di accreditamento	<ul style="list-style-type: none"> • Esame documentale di 1 g/u; • Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC della durata di 3 g/u; • 1 (una) Verifica in accompagnamento della durata di 1 g/u. A ciascuna verifica in accompagnamento si applica 1 g/u di rapportazione.
D	OdC non accreditato	<ul style="list-style-type: none"> • Esame documentale di 1 g/u; • Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC della durata di 4 g/u; • 1 (una) Verifica in accompagnamento della durata di 1 g/u. A ciascuna verifica in accompagnamento si applica 1 g/u di rapportazione.

Per la documentazione da presentare ad Accredia per l'esame documentale si rimanda a quanto richiesto dalle domande di accreditamento/estensioni:

- DA-00 – Domanda di Accreditamento;
- DA-01 – Domanda di Accreditamento per Organismi di Certificazione.

Nelle versioni vigenti al momento della presentazione delle domande.

Mantenimento dell'accreditamento

Per il mantenimento dell'accreditamento, durante l'intero ciclo di accreditamento, salvo situazioni particolari (per esempio: gestione reclami e segnalazioni, modifiche intervenute sullo schema di certificazione, cambiamenti nella struttura dell'Organismo), verranno condotte le seguenti verifiche:

- se il CAB ha emesso meno di 50 certificati nello schema di certificazione, devono essere effettuate una verifica in accompagnamento e una verifica in sede; tuttavia, in caso di numero esiguo di certificati (<10), è ammисibile effettuare una sola verifica nel ciclo (in sede o accompagnamento);
- se il CAB ha emesso tra 51 e 200 certificati nello schema di certificazione, devono essere effettuate 2 verifiche in accompagnamento e 1 verifica in sede;
- se il CAB ha emesso più di 201 certificati nello schema, devono essere effettuate 2 verifiche in accompagnamento e 2 verifiche in sede.

Si conferma che comunque ACCREDIA ogni anno deve condurre una verifica presso la sede degli Organismi di certificazione per valutare la conformità del sistema di gestione degli Organismi stessi alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

L'Ufficio tecnico ACCREDIA rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott.ssa Mariagrazia Lanzanova

Vice Direttore Dipartimento

Certificazione e Ispezione

ACCREDIA

Dipartimento
Certificazione e Ispezione

Circolare tecnica DC N° 39/2025 – Errata Corrige Circolare tecnica DC N° 31/2025 –
Disposizioni in merito all'accreditamento ISO/IEC 17021-1 degli Organismi di
Certificazione a fronte del Regolamento Delegato (UE) 2022/1012 della Commissione del
7 aprile 2022, che integra il Regolamento (CE) n.561/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio.
DATA 15/10/2025

PROT. DC2025MGR062

6/6